



Decreto n° 0141 / Pres.

Trieste, 21 ottobre 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ PER LESERCIZIO DELLATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO, VENDITA E DETENZIONE DI FAUNA A SCOPO DI RICHIAMO, RIPOPOLAMENTO, ALIMENTARE, ORNAMENTALE E AMATORIALE IN ESECUZIONE DELLARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA J TER) E DELLARTICOLO 39, COMMA 1, LETTERA H TER), DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER LESERCIZIO DELLATTIVITÀ VENATORIA).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 21/10/2020


Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 21/10/2020

GIANNI CORTIULA

in data 21/10/2020



Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto in particolare l'articolo 5, comma 1, della legge 157/1992, ai sensi del quale le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami;

Visto altresì l'articolo 17, della sopra citata legge 157/1992, ai sensi del quale le regioni, autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale;

Vista la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne) ed in particolare l'articolo 9 riguardante le autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla sopra richiamata legge 157/1992;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera j ter), ai sensi del quale la Regione disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

Visto l'articolo 39, comma 1, lettera h ter), della sopra richiamata legge regionale 6/2008, il quale prevede che in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) che a far data dal 1° giugno 2016 ha attribuito alla Regione le funzioni già attribuite alle province nelle materie indicate ed in particolare le previsioni di cui all'articolo 46, comma 1, con cui dispone che: "i regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme";

Visto il testo del "Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività di allevamento, vendita e detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter) e dell'articolo 39, comma 1, lettera h ter), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)" e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2020, n. 1515;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività di allevamento,

vendita e detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter) e dell'articolo 39, comma 1, lettera h ter), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -